

CONVEGNO

**NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO
FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI GENOVA**

E

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI GENOVA

18 GENNAIO 2016

DOTT. MAURIZIO PECORARO

COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 dell'anno scorso (Legge 190 del 23/12/2014, art. 1, commi da 54 a 89) e si rivolge ai contribuenti persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e che rispettano determinati requisiti.

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 208 del 28/12/2015, art. 1, commi da 111 a 113) interviene modificando alcuni punti della normativa sui forfettari introdotta l'anno scorso.

Inoltre viene stabilito che a decorrere dal 1/1/2016, per chi dovrà aprire la P.IVA, l'attuale regime dei minimi è soppresso e pertanto il contribuente potrà scegliere tra il regime ordinario (in contabilità ordinaria o semplificata) ed il nuovo regime forfettario, riveduto e corretto dalla Legge di Stabilità 2016.

Il regime dei minimi resta comunque in vigore per coloro che lo avevano scelto entro la fine del 2015, fino alla relativa scadenza naturale, ossia fino al termine del quinquennio dall'inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

Ricordo infine che erano già stati abrogati dal 1/1/2015 i residui regimi:

- 1) Regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 Legge 388/2000)
- 2) Regime contabile agevolato (art. 27 c.3 D.L. 98/2011) c.d. regime supersemplificato.

Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività in possesso dei requisiti strutturali di accesso. E' comunque consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo triennale.

REQUISITI D'ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

Ai sensi del «nuovo» comma 54 dell'art. 1 (della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014, così modificato dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015) possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti l'attività d'impresa o di lavoro autonomo, che nell'anno precedente presentano i seguenti requisiti:

- 1) compensi professionali incassati, ragguagliati ad anno, non superiori ad € 30.000,00 (quindi il doppio rispetto alla normativa previgente). Non concorre al superamento del limite l'eventuale adeguamento agli studi di settore.

In presenza di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata.

La verifica di questo requisito va effettuata avendo riguardo all'anno precedente a quello di riferimento. Pertanto, con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel 2015 e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate anno per anno.

Per esempio un Architetto, che nel 2015 ha avuto compensi per € 20.000,00 rientra nel nuovo regime forfettario che ora prevede la soglia di € 30.000,00 e non più a 15.000,00.

Le nuove soglie sono applicabili, secondo la dottrina prevalente, anche nel caso di superamento della vecchia soglia nel 2015, per restare nel nuovo forfettario anche nel 2016.

Per esempio, se l'Architetto dell'esempio precedente, fosse stato già nel regime forfettario nel 2015, avendo incassato 20.000,00 euro di parcelle, dovrebbe poter applicare il regime forfettario anche nel 2016, atteso l'innalzamento della soglia a 30.000,00 euro.

- 2) Spese sostenute per l'impiego di lavoratori dipendenti non superiori a € 5.000,00 lorde all'anno. Vanno compresi in questa voce anche i Co.co.pro., Co.co.co. e lavoro accessorio (c.d. voucher).
- 3) Beni strumentali non superiori a € 20.000,00 al 31/12/2015 al lordo degli ammortamenti e al netto di eventuali dismissioni; i beni utilizzati promiscuamente si computano al 50% del loro valore; non devono essere conteggiati i beni con valore inferiore a € 516,46. I beni immobili non hanno comunque rilevanza qualsiasi sia il titolo di possesso.

Nel valore dei beni si comprende anche quello dei beni in locazione (leasing o comodato, a condizione che siano detenuti al 31/12). Per i beni in leasing bisogna tener conto del costo sostenuto dal concedente; quelli in locazione, noleggio e comodato vanno conteggiati per il loro valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir.

Non rilevano gli affitti dello studio.

In caso di inizio attività si ritiene possibile utilizzare il nuovo regime forfettario a prescindere dai compensi percepiti nell'anno di inizio.

Ai fini dell'adozione del nuovo regime è irrilevante l'età del contribuente con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti non essendo previsto alcun limite di durata.

Se si possiedono questi requisiti si è naturalmente nel nuovo regime forfettario 2016; pertanto tale regime potrà essere evitato solo manifestando un'opzione per il regime ordinario che però vincola per 3 anni.

Il nuovo regime forfettario 2016 può essere evitato anche tramite i c.d. «comportamenti concludenti» cioè continuando a fatturare con IVA e facendo poi opzione nella Dichiarazione Annuale IVA.

ESCLUSIONI DAL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

- 1) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (agricoltura, tabaccai e sale giochi)
- 2) non sono residenti in Italia
- 3) in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE
- 4) contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti
- 5) nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50 del TUIR, compreso redditi di pensione, eccedenti € 30.000,00 (il che potrebbe non essere facilissimo in queste prime settimane dell'anno, prima del rilascio della Certificazione Unica)

Va evidenziato che:

- a) è stata eliminata la precedente previsione in base alla quale il reddito di lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente/pensione e assimilati (abrogata la lettera d) del comma 54 Legge 190/2014).

La condizione in esame era ricompresa tra i requisiti d'accesso al regime, mentre ora rientra tra le ipotesi di esclusione. La stessa, per espressa disposizione, continua a dover essere verificata nell'anno precedente.

- b) è confermata la regola in base alla quale la condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.

Ad esempio un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfettario, non deve verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016 sembrerebbe che, dal tenore letterale della norma, la condizione debba essere verificata.

Sul punto è auspicabile un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

Sarebbe il caso, ad esempio, di un dipendente che nel 2015 ha avuto un reddito superiore a € 30.000,00 ed il rapporto è poi cessato a gennaio 2016, prima di intraprendere una nuova attività con P.IVA.

Applicando la norma, oggi gli sarebbe inibita la possibilità di accedere al forfettario.

SEMPLIFICAZIONI

Il regime prevede le seguenti semplificazioni:

- a) esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- b) non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive ed indetraibilità dell'IVA sugli acquisti con conseguente esonero dalle liquidazioni trimestrali periodiche dell'IVA
- c) non assoggettamento a Ritenuta d'Acconto sulle parcelle emesse e non assunzione della qualifica di Sostituto d'Imposta (per le parcelle ricevute quindi il soggetto forfettario non opera ritenute).

Il professionista a tale fine deve rilasciare al proprio sostituto/committente e fornitore una apposita dichiarazione dalla quale risulti l'adesione al regime forfettario e che pertanto il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Inoltre, se effettua prestazioni rientranti nelle agevolazioni per ristrutturazione edilizie, deve rilasciare alla propria banca un'altra «Dichiarazione di esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto» nella quale viene richiesto alla Banca di non applicare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 D.L. 78/2010 sulle somme percepite mediante bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, dato che tali somme sono assoggettate ad imposta sostitutiva.

- d) reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività pari al 78% dei compensi percepiti
- e) applicazione al reddito così determinato di un'imposta sostitutiva del 15% (5% in presenza di ulteriori requisiti che verranno analizzati in seguito)
- f) esonero dalla Dichiarazione IRAP, dagli Studi di Settore (non dal Redditometro), dalla Comunicazione Annuale Dati IVA, dalla Dichiarazione IVA Annuale, dallo Spesometro, dalle Dichiarazioni d'Intento ricevute, dalla Comunicazione telematica delle operazioni effettuate nei confronti di Operatori Economici in paesi Black List. Permangono invece gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle parcelle emesse. La parcella, senza IVA né ritenuta d'acconto, dovrà recare la seguente dicitura “ Prestazione esclusa da IVA ex art. 1 commi 58 e 59 della L. 190/14” ed andrà applicata una marca da bollo da € 2,00 con data non successiva alla data della parcella.

ACCESSO AL REGIME

Come accennato in precedenza, il regime forfettario è un regime naturale qualora il lavoratore autonomo rispetti i requisiti richiesti. Ciò significa che, a partire dal 1° gennaio 2016, i soggetti interessati operano come contribuenti forfettari applicando le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione.

I soggetti che iniziano un'attività ex novo e ritengono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa devono darne comunicazione nella Dichiarazione di Inizio Attività (Mod. AA9/12) indicando nel quadro B il codice 2, che individua appunto il regime forfettario.

Considerato che il mancato rispetto dei requisiti comporta la fuoriuscita dall'anno successivo, significa che nel primo anno di applicazione il solo fatto di aver scelto tale regime determina il poter beneficiare del regime forfettario incassando compensi senza IVA e tassazione favorevole ben oltre la soglia dei 30.000 euro, non essendo prevista, come invece era nel regime dei minimi, la fuoriuscita immediata nel trimestre di sfioramento. Pertanto è possibile, per evitare abusi, attendersi in futuro qualche interpretazione restrittiva da parte dell'Agenzia delle Entrate su questo punto.

Invece per chi, pur in possesso dei requisiti, non intende adottare il nuovo regime, può optare per il regime ordinario con applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione che non può essere disgiunta ai fini IVA e imposte dirette, avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca.

PER CHI INIZIA L'ATTIVITA' NEL 2016 O L'HA INIZIATA NEL 2015 – START UP

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014 del 23/12/2014) per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui all'art. 1, comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) e che intraprendono un'attività «nuova», il reddito determinato con le regole previste dal regime forfettario era ridotto di 1/3 per l'anno di inizio attività e per i 2 successivi.

Ora, nel nuovo regime forfettario, per tali nuove attività (start-up), con la Legge di Stabilità 2016 è stata rivista questa agevolazione disponendo un'aliquota del 5% per il primo anno di attività e per i 4 successivi. E' stato inoltre espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015, avvalendosi della riduzione di 1/3 del reddito, possono applicare la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019 (c. 113 L. 208/2015).

Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario, qualora transiti nel 2016 al regime forfettario, dovrà applicare l'aliquota piena del 15% (in quanto l'attività non è considerata nuova).

Vediamo allora quando l'attività è considerata «nuova» (start-up) e quali condizioni deve rispettare:

- 1) nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non deve aver esercitato attività artistica o professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- 2) la nuova attività non deve costituire la mera prosecuzione di quella svolta in precedenza quale lavoratore dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione. E' stato chiarito che l'indagine diretta ad accertare la novità dell'attività va effettuata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata. Tale preclusione ha finalità antielusive ed è volta ad evitare che si continui, di fatto, ad esercitare una precedente attività, modificando unicamente la veste giuridica di impresa o lavoro autonomo, al solo fine di godere delle agevolazioni tributarie previste dal nuovo regime. In tale ottica si ritiene ci sia mera prosecuzione quando la nuova attività viene esercitata negli stessi locali, con le stesse attrezzature, o servendo la medesima clientela del precedente datore di lavoro.

Non è considerata mera prosecuzione la circostanza di aver svolto nell'anno precedente prestazioni occasionali perché le stesse costituendo redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR non sono produttive di reddito di lavoro autonomo. Inoltre non precludono l'applicazione del regime forme di lavoro precario come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o quelli di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale.

Per esigenze di certezza e di semplificazione si ritiene che tale condizione di marginalità sussista tutte le volte che l'attività di lavoro a tempo determinato o l'attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio dell'attività (Circolare 17/E/2012)

- 3) Qualora venga rilevata un'attività già esistente nel periodo precedente il 2016, il cedente deve aver conseguito ricavi non superiori ai limiti soglia del regime forfettario.

PASSAGGIO INCERTO PER I MINIMI 2015

Per i contribuenti che hanno scelto il regime dei minimi nel 2014, o in anni precedenti, non sorgono particolari problemi: questo regime con le regole che lo contraddistinguono sarà applicato fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al compimento del 35° anno di età).

Qualche dubbio è invece sorto per coloro che hanno scelto il regime dei minimi iniziando l'attività nel 2015.

Si ipotizzi il caso di un professionista che apre la P.IVA nel 2015 e sceglie di avvalersi del regime dei minimi poiché valutato più conveniente rispetto al regime forfettario. Dal 2016 questo contribuente si trova nella situazione di non sapere se potrà portare a termine il regime dei minimi o se sarà costretto a passare al regime dei forfettari.

Il dubbio nasce dalla mancata estensione della previsione di continuità del regime dei minimi, sino alla naturale scadenza ai minimi in essere al 31/12/2015, così come era stata concessa la proroga a tale regime nel Milleproroghe dello scorso anno D.L. 192/2014.

Tuttavia, considerando il principio di non discriminazione di trattamento tra minimi nati in anni differenti e per il principio di ragionevolezza – per cui non avrebbe senso logico nascere in un regime per poi mantenerlo soltanto per un solo esercizio – è ragionevole ritenere che anche i contribuenti minimi «nati» nel 2015 possano portare a termine tale regime.

A sostegno di questa tesi depone il fatto che nell'art. 10 lett. 12 – undecies del Milleproroghe D.L. 192/2014 è stata prevista la copertura per gli oneri derivanti dalla proroga del regime dei minimi per gli anni a venire fino al 2020.

PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL FORFAIT

Il passaggio dal regime ordinario al forfettario comporta l'obbligo di restituire l'IVA precedentemente detratta sui beni strumentali (Art. 19 – bis 2 D.P.R. 633/72); tale operazione non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario inferiore ad € 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%.

L'ammontare dell'IVA da restituire sarà pari a tanti quinti dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (c.d. periodo di tutela fiscale).

Esempio:

Un professionista che era in regime ordinario, ha acquistato nel 2013 attrezzature per lo Studio pari ad € 10.000,00 + IVA 22% = € 2.200 di IVA

Dal 1° gennaio 2016 intende, avendone i requisiti, aderire al nuovo regime forfettario; pertanto dovrà operare la seguente rettifica IVA: $2.200 \times \frac{2}{5} = 880$ (i $\frac{2}{5}$ rappresentano appunto i 2 anni, 2016 e 2017, mancanti al compimento del quinquennio).

Il versamento IVA di € 880,00 dovrà essere eseguito entro il 16 marzo 2016, riportato nella Dichiarazione Annuale IVA 2016 per l'anno 2015, e infine si dovrà predisporre un'apposita documentazione attestante la modalità di calcolo (circolare 328/E del 24/12/1997).

CONTROLLI A FINE ANNO

Alla fine di ogni anno è necessario controllare che non si siano verificate le situazioni che determinano l'uscita dal regime.

Il regime forfettario cessa di avere effetto dall'anno successivo se in corso d'anno:

a) VIENE MENO UNA DELLE CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI SOGGETTI FORFETTARI

- Superamento limite 30 mila euro compensi annui
- Sostenimento costi lavoro dipendente superiore a 5mila euro lordi annui, Co.co.pro. o lavoro accessorio
- Superamento 20mila euro beni strumentali

b) SI VERIFICA UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME

- Mutamento attività che rientra in regime speciale IVA (agricoltori, tabaccai, sale giochi)
- Effettuazione in via prevalente di cessioni fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi
- Trasferimento residenza all'estero
- Acquisizione di partecipazioni in società di persone, S.r.l. trasparenti o associazioni professionali.

CONSIDERAZIONI FINALI

Occorre ricordare che le imposte dovute per chi resta o opta per il regime semplificato ordinario sono ridotte dalla detrazione prevista per i lavoratori autonomi che può essere al massimo pari ad € 1.104,00 per coloro che hanno un reddito inferiore ad € 4.800,00, mentre invece è variabile in rapporto al reddito netto prodotto nell'anno che, per la fascia di reddito che va da € 4.800 a € 55.000, si ricava dalla seguente formula:

$$\frac{\text{€ 1.104,00} \times (\text{€ 55.000,00} - \text{reddito netto})}{\text{€ 50.200,00}}$$

(N.B. Oltre € 55.000,00 di reddito questa detrazione NON OPERA)

Ai fini IRAP è prevista una franchigia di € 10.500,00.

Inoltre sono detraibili i carichi di famiglia (coniuge e figli a carico), le spese mediche, gli interessi passivi su mutuo 1ma casa, le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico.

Tutte queste voci, se non si possiedono altri redditi in aggiunta a quelli professionali (ad esempio redditi derivanti da locazioni oppure da lavoro dipendente/pensione), se si sceglie il regime forfettario, non sono in alcun modo deducibili, ad eccezione del Contributo Soggettivo INARCASSA.

SI RAPPRESENTA UNA SIMULAZIONE PER CONFRONTARE IL CARICO FISCALE SOSTENUTO NEI DUE DIVERSI REGIMI:

REGIME FORFETTARIO 5%

COMPENSI ANNUI	€ 20.000,00
COEFF. REDDITIVITA'	78%
REDDITO FORF. LORDO	€ 15.600,00
CONTRIB. SOGG. INARCASSA (15.600 X 14,5%)	€ 2.262,00
REDDITO IMPONIBILE	€ 13.338,00
ALIQ. IMP. SOSTITUITIVA 5%	€ 667,00
CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO (2.262,00+667,00)	€ 2.929,00

REGIME SEMPLIFICATO ORDINARIO

COMPENSI ANNUI	€ 20.000,00
COSTI RELATIVI ALLA PROFESSIONE	€ 4.000,00
REDDITO IMP. LORDO	€ 16.000,00
CONTRIB. SOGG. INARCASSA (16.000 X 14,5%)	€ 2.320,00
REDDITO IMPONIBILE NETTO	€ 13.680,00
ALiquota IRPEF	23%
IMPOSTA LORDA	€ 3.146,00
DETRAZ. LAVORO AUTONOMO (vedi formula precedentemente illustrata)	€ 857,00

IMPOSTA NETTA

€ 2.289,00

CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO
(2.320,00 + 2.289,00)

€ 4.609,00

REGIME FORFETTARIO 15%

COMPENSI ANNUI	€ 20.000,00
COEFF. REDDITIVITA'	78%
REDDITO FORF. LORDO	€ 15.600,00
CONTRIB. SOGG. INARCASSA (15.600 X 14,5%)	€ 2.262,00 (16.000 X 14,5%)
REDDITO IMPONIBILE	€ 13.338,00
ALIQ. IMP. SOSTITUTIVA 15%	€ 2.000,00
CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO (2.262,00+2.000,00)	€ 4.262,00

REGIME SEMPLIFICATO ORDINARIO

COMPENSI ANNUI	€ 20.000,00
COSTI RELATIVI ALLA PROFESSIONE	€ 4.000,00
REDDITO IMP. LORDO	€ 16.000,00
CONTRIB. SOGG. INARCASSA	€ 2.320,00
REDDITO IMPONIBILE NETTO	€ 13.680,00
ALIQUOTA IRPEF	23%
IMPOSTA LORDA	€ 3.146,00

DETRAZ. LAVORO AUTONOMO € 857,00
(vedi formula precedentemente illustrata)

IMPOSTA NETTA € 2.289,00

CARICO FISCALE E CONTRIBUTIVO € 4.609,00
(2.320,00 + 2.289,00)